



LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 22
Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche
Articolo 11 - Tavolo regionale di coordinamento per il commercio

COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 1
Sede

1. Il Tavolo regionale di coordinamento per il commercio di cui all'articolo 11 della legge regionale 22/2021 di seguito denominato Tavolo ha sede in Ancona – Palazzo Raffaello presso gli uffici regionali dell'assessorato all'Attività Produttive.

Articolo 2
Composizione

Il Tavolo è composto da:

- a) Assessore al commercio con funzione di presidente o suo delegato;
- b) Assessore all'urbanistica o suo delegato;
- c) Assessore all'ambiente e alla Difesa del Territorio o suo delegato;
- d) Assessore alla sanità o suo delegato;
- e) Il presidente Anci Marche o suo delegato;
- f) Il presidente della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura o suo delegato;
- g) I presidenti delle province o loro delegati;
- h) Il Soprintendente alla archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche o suo delegato.

Articolo 3
Segreteria

1. Le funzioni di segreteria tecnica del Tavolo sono svolte dalla struttura interna competente della Giunta della Regione Marche.
2. La struttura organizzativa interna provvede a:
 - predisporre e inviare le convocazioni;
 - redigere i verbali;
 - fornire idoneo supporto amministrativo ai gruppi di lavoro ed ai tavoli di confronto;
 - fornire la documentazione e svolgere l'attività necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - trasmettere gli atti ai relativi destinatari;
 - adempiere per quanto di propria competenza alle decisioni del Tavolo;
 - coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
 - assistere il Tavolo stesso nella programmazione e nel monitoraggio delle proprie attività;



- predisporre il report di attività del Tavolo;
- pubblicazione dei report e loro divulgazione mediante i portali regionali.

Articolo 4 Funzionamento

1. Il Presidente convoca il Tavolo:
 - almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
 - su richiesta di almeno un quarto dei componenti, inviata alla segreteria del Tavolo, con gli argomenti di cui viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno e le relative motivazioni.
2. Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, devono essere inviate almeno dieci giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
3. La seduta è valida se partecipa la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Per particolari esigenze possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Tavolo portatori di interessi nelle materie iscritte all'ordine del giorno.
4. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono discussi nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo diversa decisione del Tavolo; gli argomenti non discussi vengono iscritti automaticamente all'ordine del giorno della riunione successiva, salvo diversa decisione del Tavolo.
5. Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, sono discusse e decise all'inizio della riunione del Tavolo.
6. È facoltà dei membri far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
7. Il verbale delle riunioni è sottoposto all'approvazione del Tavolo all'inizio della seduta successiva. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e viene archiviato in formato elettronico non modificabile nonché in formato cartaceo.
8. Tutti gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.
9. Le attività del Tavolo sono regolate da un regolamento interno approvato dal Tavolo stesso.

Articolo 5 Attività del Tavolo

1. In base a quanto previsto dalla l.r. 22/2021 articolo 11, il Tavolo ha il compito di incentivare e riqualificare le attività commerciali attraverso una valutazione complessiva degli interessi coinvolti. In particolare l'analisi coinvolge l'esame dei flussi di traffico, il fenomeno della desertificazione dei centri storici e la tutela dell'ambiente.
Il Tavolo svolge le seguenti attività:



- a) analizza i dati forniti dall'Osservatorio sulla rete commerciale e interviene con azioni specifiche individuate sulla base delle risultanze ottenute;
- b) predispone annualmente un rapporto, che viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, con le risultanze delle osservazioni e delle attività rilevate nei settori dei servizi e del commercio;
- c) attua un confronto, condivisione e coordinamento con i rappresentanti del settore del Commercio e dei servizi al fine di individuare azioni sinergiche da attuare sul territorio.

Articolo 6 Elenco degli Esperti

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il Tavolo può avvalersi del contributo tecnico-scientifico di esperti inseriti in un apposito elenco istituito presso il Tavolo stesso al fine di disporre di specifiche professionalità nelle materie oggetto delle attività stesse.

Articolo 7 Gruppi di lavoro

1. Il Tavolo può istituire al suo interno gruppi di lavoro per esaminare e redigere la documentazione preliminare all'adozione dei propri atti. La relativa decisione deve prevedere la composizione del gruppo di lavoro, l'oggetto, eventuali portatori di interesse da coinvolgere e la durata massima dell'attività. Il gruppo di lavoro, al termine del proprio operato, predispone un rapporto sull'attività svolta, da presentare al Tavolo per la sua valutazione.

Articolo 8 Comitato Tecnico

1. Il Tavolo regionale di coordinamento per il commercio è supportato da un Comitato tecnico così composto:
 - a) Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico o suo delegato con funzione di referente del Comitato;
 - b) Dirigente del settore Commercio o suo delegato;
 - c) Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o suo delegato;
 - d) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni del commercio e servizi maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) due rappresentanti designati congiuntamente dalla grande distribuzione commerciale;
 - f) un rappresentante delle Associazioni dei consumatori designati dal CRCU regionale;
 - g) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Il Comitato è integrato di volta in volta ed in base agli argomenti di filiera trattati, con esperti designati delle seguenti associazioni di categoria:
 - a) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni di Categoria dell'industria;
 - b) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni di categoria dell'artigianato;
 - c) un esperto designato congiuntamente dall'associazione di categoria dell'agricoltura;
 - d) un esperto designato dalle associazioni delle cooperative.



Articolo 9 Pubblicità

1. L'attività e le decisioni del Tavolo devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito internet della Regione Marche.

Articolo 10 Indennità o rimborso spese

1. La partecipazione al Tavolo e al Gruppo di lavoro non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese.